

STATUTO
CSCS - CENTRO SOCIALE CULTURALE SARDO
Milano

COSTITUZIONE E SEDE

ART.1

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana, degli articoli n. 36/37/38 del Codice Civile, del D.Lgs. 460 del 1997, della Legge 383 del 7 Dicembre 2000,

è costituita l'Associazione denominata "**Centro Sociale Culturale Sardo**" Associazione di Promozione Sociale Culturale più semplicemente denominato "**CSCS**", con sede in Milano – Via Ugo Foscolo, 3.

Il CSCS è una "organizzazione senza fini di lucro, apartitica, aconfessionale, retta da principi democratici.

PRINCIPI E SCOPI GENERALI

ART.2

Il CSCS è aperto a tutti, sardi e “non sardi” amici della Sardegna. Ha l'oggetto di promuovere attività di utilità sociale nei campi culturale-storico-artistico, ambientale, didattico e formativo, turistico, servizi diversi, ricreativo, sportivo nei confronti di associati e di terzi, direttamente o in collaborazione con altre strutture sia private che pubbliche.

Per raggiungere i suoi fini potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle già esistenti sul territorio.

In particolare il CSCS si propone di:

- a) valorizzare l'identità culturale dei sardi;
- b) promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici, artistici, ambientali e etnico folcloristici della Sardegna per dare continuità nella comunità sarda a Milano ai legami con la storia e l'attualità dell'Isola.
- c) promuovere la conoscenza e diffusione dei prodotti della tradizione artigianale e industriale della Sardegna;
- d) svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della Sardegna con le Istituzioni nel territorio in cui il CSCS opera promuovendo iniziative atte a consolidare le relazioni con la città di Milano e la Regione Lombardia.
- e) contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale (con iniziative miranti all'affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi), dei sardi e della Sardegna;
- f) perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli.

ART. 3

Il CSCS si propone di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2, in particolare, attraverso il rapporto e la collaborazione con :

- la Regione Autonoma della Sardegna, che lo ha riconosciuto con suo decreto n.140/FS del 26/2/1993 ai sensi della L.R.7/91 e i suoi organismi istituzionali a ciò deputati;
- gli enti locali e la società civile dell'isola;
- le istituzioni milanesi e lombarde;
- le associazioni pubbliche e private presenti nel territorio, nonché con tutti gli enti e associazioni tutelati, promossi e riconosciuti dall'Unione Europea, favorendo l'integrazione della comunità dei sardi come soggetti attivi nel contesto delle realtà metropolitane.

Il CSCS è autonomo e indipendente; agisce in stretta collaborazione con la FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia), alla quale aderisce formalmente e di cui accetta e rispetta lo Statuto Sociale e il relativo regolamento di attuazione.

SOCI

ART. 4

Possono essere soci del CSCS tutti coloro che, condividendone scopi e finalità, aderiscono attraverso l'iscrizione.

I soci si distinguono in :

- Soci ordinari : sono coloro i quali attraverso una regolare domanda di iscrizione versano la quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea.
- Soci onorari, sono personalità esterne che hanno dato un particolare contributo all'attività del CSCS e sono nominati dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare Soci Benemeriti. In tale categoria coloro che si sono distinti per particolari meriti all'interno del Consiglio Direttivo del CSCS.

Fra i soci ordinari particolare rilevanza, ai fini dell'organizzazione interna e della gestione, acquistano i soci che rispondono alle caratteristiche previste dalla Legge regionale Sarda sull'Emigrazione, L.R. 7/91, più avanti denominati "sardi": coloro che sono nati in Sardegna ed hanno dimora abituale fuori del territorio regionale, i loro coniugi e i loro discendenti e coniugi, anche se non nati in Sardegna.

Art. 5

Ai soci sono raccomandati i seguenti diritti-doveri:

- versare la quota sociale stabilita annualmente dall'Assemblea, fatta eccezione per i soci onorari e benemeriti, e ricevere una tessera che attesti l'adesione al CSCS.
- concorrere al raggiungimento dei fini sociali e di salvaguardare i beni dell'Associazione.
- fruire dei servizi, strutture e attività dell'associazione, nel rispetto dei regolamenti.
- suggerire al Consiglio Direttivo eventuali iniziative che rientrino nei fini istituzionali.
- Votare sullo Statuto e i regolamenti, sui programmi, sull'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, i Revisori, i Proviviri.
- ratificare, modificare o respingere in sede di Assemblea le deliberazioni del Consiglio direttivo relative ai programmi e ai bilanci preventivi e consuntivi.

- Collaborare e partecipare secondo le possibilità di ciascuno ed in aderenza alle direttive degli organi sociali, al buon funzionamento dell'Associazione
- attenersi alle decisioni degli organi direttivi.
- Non utilizzare il nome, il logo, della sede senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. Qualsiasi utilizzo, iniziativa personale non autorizzata non coinvolgerà il CSCS in alcun modo e gli usi impropri daranno origine alle responsabilità individuate a normativa di legge.
- Offrire in tutte le circostanze prova di operosità, di serietà e di educazione civica a tutela del buon nome del CSCS, della Sardegna e dei Sardi.

ART. 6

Sospensione e radiazione del socio :

I soci possono essere sospesi o radiati per i seguenti motivi :

- qualora non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto e alle deliberazioni prese dagli Organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo per 3 anni consecutivi;
- qualora in qualche modo arrecchino danni morali e/o materiali al CSCS.

Il provvedimento disciplinare deve essere motivato e proporzionato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8

L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Essa è il massimo organo deliberante. Le sue decisioni, prese in conformità del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti gli iscritti. Il voto è unico e personale.

L'Assemblea è convocata dal presidente su delibera del Consiglio Direttivo. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Provvede:

- a) all'approvazione della relazione del Presidente e del bilancio consuntivo;
- b) all'approvazione del programma annuale di massima delle iniziative socio-culturali predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) all'approvazione del bilancio preventivo di spesa;
- d) alla determinazione delle quote sociali annuali;
- e) alla trattazione di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria quando:

- il Consiglio direttivo lo ritiene necessario per decidere o informare su questioni particolarmente rilevanti;
- Per l'approvazione dello Statuto;
- Per irregolarità riscontrate dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- Ne fa richiesta almeno il 30% dei soci. La richiesta deve indicare gli argomenti da scrivere all'ordine del giorno e deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo che provvede alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento.

L'Assemblea ordinaria è convocata con avviso scritto inviato a tutti i soci almeno otto giorni prima della data di convocazione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti per alzata di mano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente propone all'Assemblea un segretario per la redazione dei verbali.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

Il Consiglio direttivo formula i programmi e dirige le attività; è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea.

Può proporre ai Probiviri provvedimenti disciplinari verso i soci; ratifica i provvedimenti disciplinari.

E' composto da undici membri, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Dura in carica tre anni.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo si dovrà adottare un meccanismo elettorale, per il quale si rinvia al regolamento. Potranno candidarsi i soci che abbiano almeno tre mesi di iscrizione e siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione elegge il Presidente, uno o due Vicepresidenti, un Tesoriere, e provvede ad affidare agli altri Consiglieri incarichi per specifiche mansioni.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni fissate dal Presidente. Il Consigliere, che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere dichiarato decaduto o comunque dimissionario o escluso dal Consiglio Direttivo o dall'Associazione è sostituito dal primo dei non eletti, fino a quando c'è possibilità di surroga.

In caso di mancata surroga il Consiglio Direttivo continua ugualmente il suo mandato. Decade automaticamente solo quando vengono a mancare i 2/3 dei componenti originariamente stabiliti dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti e con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le sue riunioni sono aperte ai soci; si terranno a porte chiuse le sole riunioni riguardanti i provvedimenti disciplinari in discussione.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo più di due parenti di 1° e 2° grado.

IL PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza giuridica e sociale dell'Associazione con spendita del nome CSCS.

Convoca e presiede in Consiglio Direttivo.

Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce a tutti gli effetti il Vice- Presidente vicario.

Per gli atti di straordinaria amministrazione (acquisto immobili, contratti di affitto, ecc..) sarà singola e disgiunta ma necessiterà di apposita delibera del Consiglio Direttivo che ne autorizzi la sottoscrizione dell'atto.

Il Presidente uscente è tenuto ad effettuare il passaggio delle consegne con apposito verbale al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 11

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre componenti effettivi e due supplenti . Uno dei componenti viene eletto Presidente.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Il Collegio dei probiviri decide sui provvedimenti adottati o sollecitati dal Consiglio direttivo sulle controversie che possono sorgere tra l'Associazione ed i soci e sui ricorsi avanzati direttamente dai soci.

Adotta i provvedimenti secondo le norme del regolamento. Alle sue riunioni non sono ammessi ad assistere altri soci.

La parentela o affinità entro il 3° grado con socio che rivesta cariche in altri organi del CSCS, comporta la incompatibilità ed eventuale decadenza dal collegio dei probiviri.

Nel caso di giudizio su parenti o congiunti di 1° e 2° grado il Probiviro interessato non parteciperà all'esame e giudizio del caso.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti. Uno dei componenti viene eletto Presidente.

I Revisori dei Conti restano per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Spetta al Collegio dei Revisori:

- verificare periodicamente la contabilità dell'Associazione;
- esaminare il bilancio annuale ed accompagnarlo all'Assemblea con un parere di conformità alle leggi di riferimento.

La parentela o affinità entro il 3° grado con socio che rivesta cariche in altri organi del CSCS, comporta la incompatibilità ed eventuale decadenza dal Collegio dei Revisori dei Conti.

IL PATRIMONIO

ART.13

Il patrimonio del CSCS è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla legge.

Il CSCS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :

- A) Quote associative
Contributi dei soci
Contributi dei privati
- B) Contributi della Regione Sardegna
Contributi dello Stato
Contributi di Enti e Istituzioni pubbliche
- C) Donazioni e lasciti
Introiti derivanti da Convenzioni e da iniziative promozionali
- D) Proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi
- E) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- F) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizione anche a premi.
- G) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- H) Rendite di beni mobili o immobili pervenute all'associazione a qualunque titolo.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevadano la corresponsione di utili a titolo personale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'ESERCIZIO SOCIALE-FINANZIARIO

ART. 14

L'esercizio finanziario ha durata di un anno solare secondo regolamento.

L'Assemblea ordinaria si tiene entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro 90 giorni in caso di particolari circostanze o nella data prevista dall'obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 15

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata:

In prima convocazione le eventuali variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purchè rappresenti il 50%+1 degli aventi diritto.

In seconda convocazione da almeno i due terzi dei presenti all'Assemblea.

Per le variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso soltanto dall'Assemblea con voto favorevole dei 3/4 dei soci.

In caso di scioglimento del CSCS il patrimonio proprio sarà destinato ad altre associazioni simili, o/e organismi No Profit o enti locali in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Milano, 11 marzo 2007